

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 novembre 2023, n. 374 "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. ONLUS. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in via San Michele Salentino 97 - Carovigno (BR).

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

in Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-

sanitarie”), comma 3 che: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all’art. 24 (“Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti”), comma 3, che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Con nota prot. n. AOO\_183/14230 del 20/10/2021, ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio e accreditamento per Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno, Via San Michele Salentino 97. Ai sensi del comma 10-sexies dell’art. 29 LR 9-2017, introdotto dalla LR 15-2021. Richiesta integrazione documentale. Conferimento incarichi di verifica.”, indirizzata al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali “Metropolis” ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di BR e LE, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con Determina Dirigenziale n. 279 del 30/10/2020 la scrivente Sezione ha dichiarato ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017 e conseguente inammissibilità dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97.

Con Pec del 28/11/2020 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha trasmesso l’istanza prot. n. 5080 del 27 /11/2020 ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio e accreditamento per Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno, Via San Michele Salentino 97.” (che si allega alla presente per i Dipartimenti di Prevenzione in indirizzo), allegandovi, tra l’altro:

Certificato di agibilità n. 38 del 25.6.2010 del Comune di Carovigno

Autorizzazione alla realizzazione del Comune di Carovigno del 15.5.2020

Variatione catastale a struttura sociosanitaria del 20.11.2020

Segnalazione certificata di agibilità specifica del 26.11.2020 con planimetria

Elenco del personale dipendente, come da regolamento da impiegare all’attivazione della struttura.”.

Successivamente, la L.R. n. 15 dell’5/06/2021 ha modificato, tra l’altro, l’art. 29 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra l’altro inserendo il comma 10-sexies, il quale prevede quanto segue:

“Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2.”.

Con Pec del 28/07/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha trasmesso l’istanza prot. n. 2969 del 27/07/2021, ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio e accreditamento per Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno, Via San Michele Salentino 97. Ai sensi del comma 10-sexies dell’art. 29 LR 9-2017, introdotto dalla LR 15-2021.”(che si allega alla presente per i Dipartimenti di Prevenzione in indirizzo), con la quale,

“(…)

Premesso che:

- *Ai sensi del comma 10-sexies richiamato in oggetto sono validi i pareri di compatibilità con il fabbisogno regionale scaduti entro il 30 gennaio 2020, <<per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro il 31 luglio istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'articolo 8, comma 2>> della L.R. 9-2017;*
- *La Sezione Regionale SGO ha rilasciato per il Centro in oggetto la compatibilità col fabbisogno assistenziale, con determinazione dirigenziale n. 68 del 4.4.2017;*
- *Il Comune di Carovigno ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione con atto del 15.5.2020;*
- *La Sezione Regionale SGO ha dichiarato la decadenza della compatibilità con determinazione n. 279 del 30.10.2020, per il decorso del termine di due anni e centoventi giorni dalla ricezione del parere di compatibilità da parte del Comune;*
- *Secondo la tesi della Sezione SGO il parere di compatibilità sarebbe quindi scaduto in data prossima al 4 agosto 2019, comunque anteriore al 30 gennaio 2020 posto dal predetto comma 10-sexies;*
- *Lo scrivente Consorzio ha impugnato la decadenza con ricorso (...);*
- *Senza rinunciare alle ragioni esposte nel ricorso, lo scrivente Consorzio intende avvalersi del nuovo comma 10-sexies inoltrando con questa nota ulteriore istanza di autorizzazione all'esercizio, oltre che contestualmente di accreditamento, la cui accettazione da parte della Sezione Regionale SGO può costituire risoluzione della controversia introdotta col ricorso;*

#### CHIEDE

*l'Autorizzazione all'esercizio e istanza di Accreditamento di un Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno, Via San Michele Salentino 97.*

*Ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della legge regionale 9-2017 dichiara quanto segue:*

- *Accetta il pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8- quinquies, comma 1, lettera d), del dlgs 502-1992,*
- *È adottato un programma interno di verifica e promozione della qualità dell'assistenza di cui si allega copia,*
- *La struttura è funzionale rispetto agli indirizzi di programmazione regionale secondo il fabbisogno assistenziale individuato all'atto di autorizzazione,*
- *Non sussistono condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed integrativa.*

*Al fine del completamento della domanda si forniscono, come da Regolamento, i seguenti allegati:*

1. *Istanza di autorizzazione all'esercizio su modello AutEserc1;*
2. *Istanza di accreditamento su modello Accredist;*
3. *Permesso di costruzione del Comune di Carovigno n. 101 del 9.10.2020;*
4. *Segnalazione certificata di agibilità specifica del 26.11.2020 con planimetria;*
5. *Dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea del responsabile sanitario;*
6. *Relazione di un programma interno di verifica e promozione della qualità dell'assistenza*
7. *Dichiarazione assenza di condanne penali definitive e rispetto degli obblighi retributivi e contrattuali;*
8. *Dichiarazione circa gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed integrativa DURC;*
9. *Dichiarazione sostitutiva relativa al personale;*
10. *Contratto di locazione registrato il 13.9.2017;*
11. *Dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi dell'ing. Vito De Ceglia;*

12. *Relazione sull'abbattimento e/o inesistenza delle barriere architettoniche dell'ing. Vito De Ceglia del 27.11.2020;*
13. *Relazione sui requisiti strutturali e tecnologici generali rif. Sezione A.02 RR 3- 2005 dell'ing. Vito De Ceglia;*
14. *Parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 68 del 4.4.2017;*
15. *Autorizzazione alla realizzazione del Comune di Carovigno del 15.5.2020;*
16. *Due griglie di autovalutazione fase PLAN R.R. 16/2019 con dichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 445/2000;*
17. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in alcuna delle situazioni di decadenza indicate dall'art. 9 comma 5 LR 9/2017 (condanne, misure di prevenzione, violazione obblighi retributivi e contributivi);*
18. *Parere preventivo favorevole della Asl Brindisi del 13.5.2020 prot. 27;*
19. *Convenzione del 24.9.2020 fra il consorzio Metropolis, il sig. Borselli e il Comune di Carovigno con vincolo dell'immobile a destinazione residenziale abitativa in linea con i requisiti stabiliti dal reg. reg. 14/2014;*
20. *Comunicazione di inizio lavori del 9.11.2020 prot. 24932;*
21. *Variatione catastale a struttura sociosanitaria del 20.11.2020.*

*Si comunica che la struttura sarà gestita dalla Cooperativa Nadir consorziata in Metropolis, e si chiede che sia celermente disposta la verifica dei requisiti a mezzo dell'organismo accreditante. (...)"*

*Per tutto quanto innanzi rappresentato, con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 12.10.2021, la scrivente Sezione:*

*"(...) atteso che l'art. 29, comma 10 sexies della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che "Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2;"*

*rilevato che:*

- *la Determinazione Dirigenziale n. 279/2020, con la quale è stata dichiarata la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017, è stata oggetto di impugnazione, in relazione alla quale pende giudizio non ancora definito;*
- *alla data del 31 luglio 2021, di cui al sopra riportato comma 10 sexies, il Consorzio Metropolis ha trasmesso istanza, a firma del legale rappresentante, di autorizzazione all'esercizio (ed accreditamento) della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014) con sede in Carovigno alla via San Michele Salentino n. 97 per la quale era stato rilasciato parere di compatibilità con D.D. n. 68/2017, corredata, tra l'altro, degli allegati di cui all'art. 8, comma 2;*

*(...)"*,

*ha revocato la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 30/10/2020, ad oggetto "Consorzio di Cooperative sociali a r. l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017 per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno alla via San Michele Salentino n. 97. Decadenza e inammissibilità istanza autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex artt. 7 e 8, L. R. n. 9/2017 e s.m.i."*

Posto quanto sopra;

fatta salva ogni valutazione in ordine alla titolarità ed alla gestione dell'attività sanitaria e dei rapporti di lavoro nella struttura in oggetto, su cui questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e sistematico;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";
- all'art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.";
- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.";
- all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";
- si invita il Legale Rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc. ONLUS a trasmettere a questa Sezione ed ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL BR e della ASL LE:
  - dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del Legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;
  - dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

*ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno (BR) alla Via San Michele Salentino 97, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti, per l'autorizzazione all'esercizio dal R.R. n. 14/2014 e s.m.i., dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con la precisazione che nella relazione dovranno essere confermati espressamente:*

- il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- il nominativo del Responsabile Sanitario e l'indicazione dell'Albo provinciale dei Medici Chirurghi presso il quale lo stesso risulta iscritto;*
- che la struttura è stata realizzata secondo quanto previsto dalla Planimetria e dalla Relazione Tecnica Descrittiva allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 344.2017 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Soc. Coop. Soc. ONLUS, trasmessa al Comune di Carovigno e da quest'ultimo alla scrivente Sezione con la richiesta comunale di verifica di compatibilità prot. 5958 del 1/3/2017 (che con la presente si trasmette al medesimo Dipartimento di Prevenzione, comprensiva di allegati);*
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno (BR) alla Via San Michele Salentino 97, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., dal R.R. n. 14/2014 e s.m.i.,*

*dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i..*

*(...).".*

Con Pec dell'11/05/2022, è stata trasmessa nota prot. n. 39782 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/9144 del 14/07/2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

*"(...)*

*Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, nel pieno rispetto dell'incarico ricevuto, precisando che:*

- il regolamento interno del Consorzio di cooperative sociali Metropolis, il verbale di assemblea dello stesso (repertorio n. 37890, raccolta N. 18651, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 29/12/2016 al n° 34688) e il libro soci descrivono i rapporti, le regole e i compiti delle consociate;*
- il personale previsto per la Struttura di Carovigno (BR), Via San Michele Salentino 97, risulta essere in carico alla Cooperativa Nadir ONLUS, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS e dal presidente del C.d.A. del Consorzio Metropolis;*
- la medesima dichiarazione sostitutiva riporta testualmente che "il debito orario indicato nell'elenco per ciascun prossimo dipendente è garantito presso il CRTM di Carovigno nell'iter di autorizzazione e di accreditamento"; all'atto della verifica sono stati prodotti proposte di impegno all'assunzione;*
- il Responsabile Sanitario dott. Fabbroni Antonio, nato a (omissis), iscritto presso l'ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari, con proposta di incarico da parte del Consorzio Metropolis ed accettazione contratto datati 01/12/2021, nonché con appendice alla proposta del 01/03/2022;*
- non si evidenziano difformità per quanto riscontrato in sede di verifica in merito alla planimetria allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione;*

si comunica che:

ai fini dell'autorizzazione all'esercizio:

- fatto salvo il rispetto del disposto comma 1 dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (ente titolare – ente gestore quale socio dell'ente titolare),
- preso atto per quanto innanzi della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. nr. r puglia/AOO 005/PROT/14/04/2022/0002823 (ente titolare - ente gestore),
- visto all'art. 1, comma 536, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 30 comma 1 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (comunicazione incarico Direzione Sanitaria all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura),
  - il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli, con sede in Carovigno (BR), alla via San Michele Salentino 97, possiede i requisiti generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, al R.R. 3/2005 e s.m.i. (sez. A, colonna Sx) nonché alla L.R. 9/2017 e s.m.i., significando che per l'organico è stata valutata la congruenza a divenire per le precisazioni di cui innanzi.

Ente titolare: "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa ONLUS" (come da certificato CC.I.AA., documento nr. A C2XNBSP0661DF201D6D8 Estratto dal Registro Imprese in data 04/01/2022), con sede in Molfetta (BA), via Alba, civv. 2-8 (quale richiedente a conferma della nota d'incarico della Regione Puglia);

Soggetto a cui fanno capo i rapporti di lavoro del personale: "Nadir ONLUS Impresa Cooperativa Sociale" (come da certificato CC.I.AA., documento nr. T355589556 del 21/04/2020), con sede in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, quale socio del Consorzio, iscritta al nr. 05 del libro soci e giusto "Affidamento del Servizio Sanitario, Terapeutico e Riabilitativo" sottoscritto il 27/07/2021, e come da Regolamento interno; Responsabile Sanitario: Dr. Fabbroni Antonio, nato a (omissis) il 19.01.1957, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 07.11.1985, al nr. 7808."

Con Pec del 20/07/2022, è stata trasmessa nota prot. n. 138265, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/10197 del 23/08/2022, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, "vista la nota prot. AOO\_183/14230 del 20/10/2021", ha rappresentato quanto segue:

"(...)

Si comunica che si è conclusa la verifica dei:

- requisiti ulteriori generali previsti dalla Sez. A del RR. 3/2010 e s.m.i.
- requisiti di cui al manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B del RR 16/2019 limitatamente alla fase di "PLAN"

Pertanto si esprime giudizio positivo per l'accreditamento del Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) con capacità ricettiva di 10 posti.

Si fa presente che sulla scorta della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, nel pieno rispetto dell'incarico ricevuto, precisando che per il personale previsto per la struttura, sono state prodotte proposte di impegno all'assunzione.

L'attività di cui trattasi è sita in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97, di cui è Amministratore Unico e Rappresentante Legale il sig. PAPARELLA Luigi e la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Antonio Fabbroni specialista in Neurologia."

Con nota prot. n. AOO\_183/13831 del 31/10/2022, avente ad oggetto: “*“Metropolis” Consorzio di cooperative sociali – Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA). Richiesta di integrazione documentale.*”, indirizzata al Legale Rappresentante di “Metropolis” e per conoscenza al Legale Rappresentante di “Cooperativa Nadir ONLUS”, ai Dipartimenti di Prevenzione ed al comune di Carovigno (BR), la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“(…)

Con nota prot. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, indirizzata al legale rappresentante del Consorzio Metropolis, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha rappresentato inter alia quanto segue:

“(…)

considerato, altresì, che:

- per ciascuna struttura sanitaria accreditata e/o autorizzata di cui è titolare il Consorzio Metropolis, la gestione in concreto dell'attività sanitaria è esternalizzata in capo ad una delle cooperative consorziate ed, in particolare, i rapporti di lavoro con il personale in organico presso la struttura autorizzata/accreditata intercorrono non con il Consorzio bensì con la singola consorziata designata, alla quale viene affidata l'organizzazione e la gestione delle attività e delle risorse umane occorrenti;
- tra l'altro, nel “Regolamento interno per l'affidamento alle Cooperative consorziate e per l'esecuzione di servizi riabilitativi psichiatrici” allegato alla nota prot. 1322.2020 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, trasmessa a mezzo e-mail del 18/03/2020, si legge, all'articolo 2, che “li legale rappresentante del Consorzio (...) individua la Cooperativa consorziata a cui assegnare il servizio (...)” e, all'articolo 3, che “La Cooperativa affidataria svolge il servizio (di riabilitazione psichiatrica, n.d.r.) in autonomia (...). L'affidataria è tenuta ad eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, approntando strutture, mezzi finanziari e tecnici, nonché il personale, funzionali al regolare svolgimento e adempimento degli impegni assunti verso il committente, secondo l'intesa separata citata all'articolo 2.”;
- pertanto, in relazione alle strutture accreditate e/o autorizzate all'esercizio in capo al Consorzio Metropolis si configura una palese violazione del divieto di esternalizzazione della gestione dell'attività sanitaria, violazione rimediabile con opportuni interventi da parte del titolare dell'accreditamento istituzionale e/o dell'autorizzazione all'esercizio;

(…)

- in relazione alle strutture sanitarie (in particolare, oltre alle tipologie di strutture sopracitate, anche i Centri per l'Autismo di cui al R.R. n. 9/2016) per le quali, alla data di notifica della presente, è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di “Metropolis” Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. ONLUS, si invita il legale rappresentante del medesimo Consorzio a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tramite:
  - l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;
  - oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività.

Si precisa, inoltre, che in relazione alle sopra prospettate fattispecie, in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi secondo le modalità sopra precisate entro i termini anzidetti, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alle strutture autorizzate nonché dell'art. 26, comma 3 della medesima legge in relazione alle strutture accreditate, un termine per l'eliminazione della



*carezza in ordine al possesso dei requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accreditamento e/o (previa sospensione e assegnazione di un ulteriore termine per la rimozione delle carenze) dell'autorizzazione all'esercizio.*

*Ai fini della conclusione dell'istruttoria, considerato che con l'istanza prot. n. 2969 del 27/07/2021 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha comunicato che "la struttura sarà gestita dalla Cooperativa Nadir consorziata in Metropolis", ad integrazione dell'istanza medesima, con la presente si invita il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a trasmettere alla scrivente Sezione nonché al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, copia della seguente documentazione:*

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso la Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza di cui all'art. 1 del R.R. n. 14/2014, da ubicarsi a Carovigno (BR), alla via San Michele Salentino, n. 97."*

Con Pec del 3/11/2022, è stata trasmessa nota n. prot. 6317.2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/14248 del 08/11/2022, avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio e accreditamento per Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli (art. 1 RR 14/2014) in Carovigno, Via San Michele Salentino 97. Trasmissione integrazione documentale in riscontro a Vs prot. 13831 del 31/10/2022.", con cui il Legale Rappresentante di "Metropolis" Consorzio di Cooperative Sociali ONLUS con sede legale in Molfetta alla via Alba 2/8 ha trasmesso:

"(...)

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante di codesto Consorzio, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;*
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in*

*corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente è garantito presso il Centro Residenziale Terapeutico di Disturbi Psichiatrici di Adolescenti e Fanciulli di Carovigno in iter di autorizzazione e accreditamento;*

- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir ONLUS, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- *Copia delle proposte di impegno all'assunzione/alla contrattualizzazione controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso la Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza di cui all'art. 1 del R.R. n. 14/2014, da ubicarsi a Carovigno (BR), alla via San Michele Salentino, 97."*

Premesso quanto precede;

considerato che con la prefata nota prot. n. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, indirizzata al Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha rappresentato *inter alia* quanto segue:

" (...)

- *in relazione alle strutture sanitarie (in particolare, oltre alle tipologie di strutture sopracitate, anche i Centri per l'Autismo di cui al R.R. n. 9/2016) per le quali, alla data di notifica della presente, è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. ONLUS, si invita il legale rappresentante del medesimo Consorzio a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tramite:*
  - *l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;*
  - *oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività.*

*Si precisa, inoltre, che in relazione alle sopra prospettate fattispecie, in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi secondo le modalità sopra precisate entro i termini anzidetti, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alle strutture autorizzate nonché dell'art. 26, comma 3 della medesima legge in relazione alle strutture accreditate, un termine per l'eliminazione della carenza in ordine al possesso dei requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accreditamento e/o (previa sospensione e assegnazione di un ulteriore termine per la rimozione delle carenze) dell'autorizzazione all'esercizio."*

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare a "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. ONLUS, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR), Via San Michele Salentino 97, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Fabbroni Antonio, nato a (omissis)

il 19.01.1957, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 07.11.1985, al n. 7808,

con la prescrizione che il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis, giusta nota prot. n. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, provveda a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio tramite:

- l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso la struttura autorizzata;
- oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l'attività;

con la prescrizione che il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis trasmetta alla scrivente Sezione copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura di riferimento, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e

con la precisazione che:

- in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accreditamento e dell'autorizzazione secondo modalità e termini, di cui alla nota prot. n. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., un termine per l'eliminazione di tale carenza, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 14, commi 7 e 8 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.;
- il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore della presente Struttura dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 536 della Legge nazionale n. 145/2018, modificato dall'art. 30 della L. n. 238/2021, "(...) *Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.*";
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi*

*previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Illegale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- la presente autorizzazione all'accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare a “Metropolis” Consorzio di cooperative sociali - Soc. Coop. ONLUS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR), Via San Michele Salentino 97, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Fabbroni Antonio, nato a (omissis) il 19.01.1957, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 07.11.1985, al n. 7808,

con la prescrizione che il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis, giusta nota prot. n. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, provveda a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio tramite:

- l’assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso la struttura autorizzata;
- oppure, tramite la cessione del ramo d’azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata che gestisce l’attività;

con la prescrizione che il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis trasmetta alla scrivente Sezione copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura di riferimento, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d’ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e

con la precisazione che:

- in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell’accreditamento e dell’autorizzazione secondo modalità e termini, di cui alla nota prot. n. AOO\_005/2823 del 14/04/2022, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell’art. 14, comma 6 e dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., un termine per l’eliminazione di tale carenza, applicando le sanzioni di cui all’art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., e la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 14, commi 7 e 8 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.;
- il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore della presente Struttura dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della Struttura, il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell’art. 1, comma 536 della Legge nazionale n. 145/2018, modificato dall’art. 30 della L. n. 238/2021, “(...) *Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico.*”;
- la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza*

dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”
  - la presente autorizzazione all'accreditamento si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante di “Metropolis” Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. ONLUS, via Alba 2/8 – Molfetta (BA);
    - al Legale Rappresentante di “NADIR ONLUS” Impresa Sociale Coop. a r.l., via Giovan Battista Trevisani, 66 - Bari;
    - al Direttore Generale ASL BR;
    - al Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
    - al Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Carovigno (BR).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 20 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie;

- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo Assistenza alle Persone in Condizioni Di Fragilità della scrivente Sezione;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro